Deliberazione n. 58/2020/PRSE

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Donata Cabras	Presidente
Maria Paola Marcia	Consigliere
Elisabetta Usai	Primo Referendario – relatore

nella camera di consiglio del 30 aprile 2020;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo n. 74 del 9 marzo 1998, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione*";

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per l'anno 2006);

VISTO l'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella 7 dicembre 2012, n. 213, che ha introdotto, nel decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, l'art. 148-*bis*;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, come successivamente modificato e integrato;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie nn. 16/SEZAUT/2018/INPR e 12/SEZAUT/2019/INPR che hanno approvato le linee guida e il relativo questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni - questionario sui rendiconti, rispettivamente, dell'esercizio 2017 e dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione n. 10/2019/INPR del 7 febbraio 2019 con la quale questa Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'esercizio 2019;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione n. 4/2019 del 21 marzo 2019 con il quale è stato assegnato al Primo Referendario Elisabetta Usai l'esame dei bilanci di previsione e dei rendiconti 2017 e 2018 degli enti locali, ai sensi degli artt. 1, commi 166 e *ss*., L. 266/2005 e 148-*bis*, D.Lgs. 267/2000;

VISTO il decreto n. 5/2019 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato al Primo Referendario Elisabetta Usai il proseguo dell'esame delle problematiche connesse all'armonizzazione nel Comune di Sant'Antonio di Gallura;

ESAMINATE le Relazioni-questionario sui rendiconti 2017 e 2018, tramesse a mezzo Con.TE. dall'Organo di revisione del Comune ai sensi dell'art. 1, commi 166 e *ss*., L. 266/2005, unitamente ai documenti contabili allegati;

TENUTO CONTO delle deliberazioni della Sezione n. 18/2019/PRSE, n. 39/2019/PRSE e n. 68/2019/PRSE;

VISTE le note del Comune di Sant'Antonio di Gallura n. 5671 dell'8 ottobre 2019 e n. 7426 del 27 dicembre 2019;

VISTA la nota n. 2131 del 27 aprile 2020 con la quale il Magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

VISTA l'ordinanza n. 8/2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la Sezione stessa per deliberare sulla proposta di deliberazione deferita dal magistrato istruttore;

UDITO il relatore, Primo Referendario Elisabetta Usai,

FATTO

1. Con deliberazione n. 18/2019/VSGF del 21 marzo 2019, la Sezione ha accertato, ai sensi dell'art. 148-*bis* del TUEL, irregolarità e criticità che hanno motivato l'assegnazione, al Comune di Sant'Antonio di Gallura, del termine di 60 giorni dal ricevimento della pronuncia per l'adozione delle seguenti misure correttive:

"*a) proseguire nell'opera di ricostruzione della contabilità onde pervenire tempestivamente all'approvazione del rendiconto 2018;*

b) dare corso alle iniziative correttive onde evitare il ripetersi del reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria non restituita entro la fine dell'esercizio;

c) verificare l'esigibilità dei debiti e dei crediti sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata e rimodulando la spesa corrente, al fine di non pregiudicare gli equilibri economico-finanziari e di ricondurre l'anticipazione di cassa al carattere di eccezionalità che deve contraddistinguerla;

d) effettuare un'attenta verifica dell'equilibrio della gestione di cassa ovvero dell'andamento degli incassi e dei pagamenti, dell'equilibrio della gestione di competenza e degli equilibri di parte corrente e in conto capitale, del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e del limite all'indebitamento, e dare conto a questa Sezione dei risultati riscontrati al 31/12/2018;

e) ricondurre la gestione delle partite di giro al rispetto del principio contabile 2, punto 25, secondo cui "le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione";

f) in relazione alle carenze riscontrate nell'ambito delle operazioni di riaccertamento straordinario all'1/01/2015, effettuare nella prima occasione utile un'attenta verifica delle poste attive e passive risalenti conservate in bilancio.".

In occasione dell'analisi sfociata in tale deliberazione, alla quale si rinvia integralmente per quanto non riportato in questa sede, si apprendeva che il Comune, a causa di un "*guasto informatico*" e della conseguente considerevole perdita di dati (*cfr*. delibera della Giunta comunale n. 71 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto "*Danno informatico. Determinazioni*"), si era trovato nell'impossibilità di offrire alla Sezione

l'occorrente documentazione contabile per lo svolgimento dei necessari riscontri sull'avvio e sugli esiti delle iniziative correttive che l'Ente medesimo dichiarava di avere avviato per fare fronte alle criticità segnalate in istruttoria (principalmente, il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria non rimborsata entro la fine dell'esercizio e l'utilizzo delle partite di giro non in conformità con i principi contabili).

Con la medesima deliberazione, la Sezione accertava, nell'ambito della verifica degli esiti del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi *ex* art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 18 maggio 2015, l'assenza di operazioni di cancellazione di residui attivi e passivi, sia con riferimento a residui non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, sia a quelli reimputati agli esercizi di rispettiva esigibilità.

Ancora, la Sezione rilevava che il risultato di amministrazione all'1/01/2015, formatosi a seguito di detto riaccertamento straordinario e pari a 35.551,19 euro, risultava integramente libero ovvero privo di vincoli e accantonamenti, compreso quello relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), pur in presenza di una cospicua massa di residui attivi correnti del Titolo I e del Titolo III.

Infine, la Sezione rilevava l'assenza di ogni vincolo e accantonamento anche sul risultato di amministrazione 2015 e 2016, la dotazione di un fondo cassa finale pari a zero e la valorizzazione di un FPV in entrata e in spesa uguale a zero.

2. Rispetto alle descritte criticità e irregolarità, con deliberazione n. 39/2019/PRSE del 3 luglio 2019, la Sezione, preso atto dell'avvio delle misure correttive da parte del Comune, per il cui dettaglio si rinvia al testo di detta decisione, chiedeva la trasmissione, entro il termine di novanta giorni, della documentazione, dotata di adeguata evidenza contabile, relativamente a quanto segue:

- esiti della ricostruzione della contabilità comunale per gli esercizi 2017 e 2018;
- esiti della verifica sull'esigibilità dei debiti e dei crediti sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, a correzione delle rilevate incongruenze del riaccertamento straordinario operato dal Comune;
- esiti della verifica delle poste attive e passive qualificate come partite di giro;

- saldo di cassa al 31/12/2018 e al 30/06/2019 con dimostrazione degli effetti positivi delle azioni correttive al fine di evitare il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria.

La Sezione, nella medesima sede, inoltre, disponeva, altresì, la trasmissione:

- del rendiconto 2017, del bilancio di previsione 2018-2020 e del rendiconto 2018;
- delle variazioni di bilancio occorrenti alla conservazione degli effettivi e veritieri equilibri di bilancio.

3. Con deliberazione n. 68/2019/PRSE del 26 settembre 2019, la Sezione accertava, altresì, la mancata trasmissione, da parte dell'Organo di revisione del Comune di Sant'Antonio di Gallura, della relazione - questionario relativa al rendiconto della gestione 2017.

4. Il Comune di Sant'Antonio di Gallura, con nota prot. n. 5671 dell'8 ottobre 2019, dava riscontro alla deliberazione n. 39/2019/PRSE e, con successiva nota prot. n. 7426 del 27 dicembre 2019, trasmetteva la delibera del Consiglio comunale n. 44 del 20 dicembre 2019, avente ad oggetto la revoca della delibera n. 30 del 3 ottobre 2019 relativa al "*Piano di rientro dal disavanzo di amministrazione 2018*".

DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e *ss*. della L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) ha previsto, in capo agli Organi di revisione degli enti locali, l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e una relazione sul rendiconto, formulate sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla stessa Corte.

L'art. 148-*bis* del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("*verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.*"), ne definisce l'ambito ("*Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*") e stabilisce gli effetti delle

relative risultanze ("*Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*").

Giova ricordare che il controllo che emerge dal descritto quadro normativo è ascrivibile a quelli "*di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio*" con l'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*", a tutela dell'interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e dell'unità economica della Repubblica in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. (Corte cost. n. 60/2013).

Tanto considerato, la Sezione verifica il completamento delle misure correttive impartite dalla Sezione con deliberazione n. 18/2019/VSGF e avviate dall'Ente con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29 marzo 2019, oggetto, quest'ultima, di apposita preso d'atto, da parte della Sezione, nei termini descritti in fatto, con la deliberazione n. 39/2019/PRSE.

La Sezione effettua in tal sede, altresì, l'analisi delle risultanze dei rendiconti 2017 e 2018, sulla base delle informazioni e della documentazione fornite dal Comune e reperibili sulla BDAP oltre che delle relazioni dell'Organo di revisione agli atti contabili comunali e grazie all'ausilio dei questionari caricati su Con.Te.

2. Con le delibere del Consiglio comunale n. 24 del 26 settembre 2019 e n. 29 del 3 ottobre 2019 sono stati approvati, rispettivamente, il rendiconto per l'esercizio 2017

(trattasi di una "riapprovazione" del rendiconto adottato con la delibera consiliare n. 13 del 7 agosto 2018, finalizzata alla rettifica delle operazioni di riaccertamento che non risultavano registrate correttamente a causa del riferito "*danno informatico*") e il rendiconto per l'esercizio 2018.

In sede istruttoria è stato richiesto al Comune di illustrare le modalità, anche operative, di "ricostruzione" della contabilità a seguito del "*danno informatic*o" sofferto nel 2018 (a titolo meramente esemplificativo, fonte dei dati utilizzati, modalità di re-immissione dei valori nel sistema, coinvolgimento dei soggetti interni all'Amministrazione con precisazione delle rispettive competenze e assunzione di responsabilità, apporto di soggetti esterni, supervisione dell'Organo di revisione, test di affidabilità, verifiche di congruità con i valori trasfusi nei precedenti rendiconti, *etc*.).

Con la nota di risposta n. 1261 del 9 marzo 2020, l'Ente, descritti i movimenti in entrata e in uscita del personale dipendente, ribadisce che la perdita dei dati ha interessato "*tutti i contenuti delle procedure indicate per periodi differenti*" che sono stati "*gestiti attraverso*" la ditta di *software house* a ciò incaricata, titolare dell'affidamento della gestione della totalità dei programmi in uso presso l'Ente medesimo (protocollo, pubblicazione e atti amministrativi, paghe, contabilità e tributi, anagrafe, elettorale e stato civile).

L'Ente, con detta nota, precisa che "*dal primo esame della situazione*" era emerso che l'unico archivio rimasto disponibile risultava essere quello del precedente *server*, aggiornato al gennaio 2017, mentre erano "*andati persi*" gli atti amministrativi del 2017 e del 2018 e recuperabili solo quelli pubblicati nell'albo pretorio o esistenti in forma cartacea.

Al verificarsi della vicenda descritta, il Comune dichiara di aver provveduto a contattare i soggetti che avrebbero potuto fornire supporto per la risoluzione del problema ovvero il Responsabile della protezione dei dati dell'Unione dei comuni della Gallura, che gestisce in forma associata il servizio informatico, l'Amministratore di sistema nominato dall'Unione dei comuni, la menzionata *software house* e il Revisore dei conti, coinvolgendo nell'attività di recupero e ricostruzione ciascun dipendente in servizio.

Con la menzionata risposta istruttoria, inoltre, il Comune fornisce il dettaglio delle operazioni di ripristino delle varie procedure compromesse dal guasto informatico.

Per le procedure contabili, la banca data del Servizio finanziario è stata ricostruita, dando priorità all'esercizio 2018 e successivamente al 2017, mediante il caricamento dei dati disponibili su supporti cartacei presso l'Ente e il recupero di quelli presenti presso il Tesoriere (mandati e reversali del 2017 e del 2018) e in "*qualunque altra fonte possibile"*, compresa la piattaforma della certificazione dei crediti delle fatture elettroniche e l'Agenzia delle Entrate. Successivamente, sono stati associati i mandati e le reversali ai singoli capitoli di bilancio e ai relativi impegni e accertamenti, operazione definita complessa dall'Ente per il diverso livello di classificazione del bilancio gestito dal Tesoriere (per titoli e missioni senza il dettaglio per capitoli). Successivamente, la *software house* ha inserito i dati nelle procedure informatiche e, infine, sono state effettuate le operazioni di verifica e correzione dei valori caricati.

Si è così potuto provvedere, secondo quanto riferito dal Comune, al riaccertamento dei residui per il conto 2016, al ripristino della contabilità da gennaio a luglio 2018, con riferimento ai dati presenti nel conto 2017 allora approvato e agli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020 e, successivamente, alla ricostruzione della contabilità 2017.

Le procedure relative al Servizio tributi sono state ripristinate manualmente grazie alla ricostituzione straordinaria e gratuita della banca dati tributaria comunale per il 2017 e 2018 a cura della società di supporto all'Ufficio, anche attraverso il settaggio delle impostazioni generali dei tributi comunali, il caricamento dei pagamenti dagli F24 scaricati dal portale Siatel dall'anno 2015, il reperimento delle istanze e denunce presentate dai contribuenti a decorrere dal 2017, sia in formato cartaceo che elettronico, "*per quanto possibile"* dal protocollo dell'Ente, e, infine, la configurazione e riemissione del calcolo TARI per il 2017 e il 2018 mediante la rigenerazione delle posizioni contributive dei singoli utenti. A seguito di tali operazioni propedeutiche, l'Ente afferma che è stato possibile configurare i parametri di accertamento e caricare i modelli degli atti, gli avvisi di accertamento già emessi e notificati, prima del danno, dalla Società di supporto per IMU, TASI e TARI dal 2013 al 2017, e gli avvisi di

accertamento emessi e notificati nel 2017 e 2018 da un altro soggetto esterno con riguardo alle annualità dal 2012 al 2014.

Per le procedure di gestione del personale, l'Ente si è avvalso del supporto della Società affidataria dei servizi informatici che aveva in gestione le buste paga.

Per il Servizio di protocollo e atti amministrativi, i cui ultimi dati risalivano al 4 gennaio 2017, sono stati parzialmente recuperati, attraverso il caricamento del cartaceo in possesso dei vari Uffici, i dati dal 5 gennaio 2017 al 9 luglio 2018, poi inviati alla *software house* per l'inserimento informatico, con la precisazione che solo parte del protocollo 2017 e 2018 è stato ripristinato.

Per quanto riguarda le procedure dei Sevizi demografico ed elettorale, si è proceduto al recupero con il coinvolgimento dei vari Uffici, del Tesoriere, della *software house* e della società di supporto al Servizio tributi.

Le descritte operazioni, secondo quanto riferito dal Comune, hanno condotto al ripristino della contabilità, con i limiti descritti, consentendo, come accennato, l'approvazione dei rendiconti 2017 e 2018, dotati entrambi di parere favorevole dell'Organo di revisione.

2.1. Tanto premesso, l'analisi delle risultanze di fine esercizio trasfuse nei suddetti rendiconti 2017 e 2018 permette di formulare i seguenti rilievi.

Occorre precisare, per il 2017, che, con la delibera della Giunta comunale n. 40 del 1° agosto 2019, l'Ente ha provveduto alla riapprovazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi, di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, che ha condotto alla riduzione di quelli attivi da 1.472.434,45 euro a 922.622,09 euro (di cui 428.398,34 euro dalle gestioni precedenti e 494.223,75 euro dalla gestione in conto competenza) e di quelli passivi da 1.055.923,19 euro a 733.827,94 euro (di cui 375.833,53 euro dalle gestioni passate e 357.994,41 euro dalla gestione in conto competenza).

Si deve evidenziare che tale riapprovazione, come si evince dalla relativa delibera, è stata ritenuta dal Comune necessitata dalla constatazione "*che talune operazioni di riaccertamento non risultano registrate correttamente* (con la precedente delibera di Giunta Comunale n° 29 del 7 giugno 2018, ndr) *e che l'Ente si è prefissato di procedere alla riapprovazione del rendiconto 2017 non appena completata la ricostruzione della*

relativa contabilità". Più precisamente, con tale atto, si decide di confermare la determinazione del FPV (le operazioni di reimputazione tramite il FPV di parte capitale), dalla quale l'Ente dichiara non più possibile discostarsi in quanto il nuovo riaccertamento avviene nel corso dell'esercizio 2019, con la gestione 2018 ormai conclusa, ma, allo stesso tempo, si dà atto della necessità di procedere a un'ulteriore verifica dei residui inerenti al conto consuntivo 2017, sia provenienti dalle gestioni passate che dalla gestione della competenza, e, quindi, di approvare le, sopra riferite, risultanze del "nuovo" riaccertamento ordinario per l'esercizio 2017 ai fini della predisposizione del rendiconto 2017.

L'Organo di revisione ha espresso parere favorevole su tale secondo riaccertamento dei residui con il verbale n. 11 del 31 luglio 2019.

2.2. Successivamente, con la seconda, e definitiva, delibera del Consiglio comunale di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2017 (la n. 24 del 26 settembre 2019), è stato determinato un avanzo della gestione di competenza pari a 109.563,69 euro, al netto del FPV di parte capitale (quale differenza tra gli accertamenti per 4.175.211,71 euro e impegni per 3.653.811,82 euro), e un saldo della gestione dei residui pari a -418.712,81 euro.

Il risultato di amministrazione 2017, a seguito dell'apposizione dei vincoli per 70.968,08 euro e del computo degli accantonamenti per 98.887,89 euro, rappresentati dal FCDE, è valorizzato, ai sensi dell'art. 187 del TUEL, per – 392.898,03 euro.

Si anticipa che il Comune, impegnato nella "ricostruzione" della propria contabilità, è addivenuto alla testé riferita (ri)approvazione del rendiconto 2017 poco prima dell'adozione del rendiconto 2018, avvenuta con la delibera consiliare n. 29 del 3 ottobre 2019.

Ciò ha comportato che il Comune non formalizzasse, come sarebbe stato doveroso, il ripiano del riferito disavanzo, confluito, di fatto, in quello determinato relativamente all'esercizio 2018, pari a - 262.216,88 euro.

Ad ogni modo, si osserva che se l'Ente avesse provveduto, correttamente, alla predisposizione di un piano di rientro ai sensi dell'art. 188 TUEL, andando a ripianare il disavanzo nel periodo (massimo) di un triennio e, pertanto, nel bilancio di previsione

2018-2020, la quota annuale di recupero sarebbe stata di 130.966,01 euro, solo leggermente superiore, in effetti, alla diminuzione (miglioramento) del disavanzo dal 2017 al 2018 (130.681,15 euro).

Pur non andando a inficiare l'efficacia dell'azione di recupero del disavanzo, pertanto, la descritta operazione, scaturita dalle riferite vicende, risulta irrituale e contraria ai principi di trasparenza e di annualità del bilancio.

2.3. Nell'esercizio 2017, tra le quote accantonate nel risultato di amministrazione compare, per la prima volta, il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), valorizzato in 98.887,89 euro, importo determinato applicando al totale dei residui attivi al 31/12/2017 ritenuti dall'Ente di dubbia esigibilità (237.541,16 euro) il complemento a 100 della percentuale di incasso nell'ultimo quinquennio, pari al 41,63% circa.

L'Ente, con la menzionata nota di riscontro istruttorio, precisa (*cfr*. Relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2017) che nell'esercizio 2017 è stato adottato il metodo c.d. ordinario con il criterio della media semplice applicato ai crediti TARES/TARI e riporta il prospetto di calcolo della media delle riscossioni dell'ultimo quinquennio.

In sede istruttoria, è stato domandato al Comune anche di giustificare la discrasia tra i valori della massa di residui attivi da svalutare riportati nel prospetto relativo alla determinazione del FCDE 2017 allegato al rendiconto presente sul sito *web* istituzionale, Sezione amministrazione trasparente (237.541,16 euro), e quelli inseriti nel portale BDAP del Ministero dell'Economia e delle Finanze (877.243,24 euro).

L'Ente comunica che risulta corretto il primo dato in quanto il secondo sarebbe "*quello elaborato dal software gestionale che tiene conto dei residui di tutte le entrate dell'Ente senza distinguere quelle considerate nella determinazione delle somme da accantonare a FCDE*".

Tale discrasia dovrà essere corretta essendo di particolare rilevanza un riordino della contabilità dell'Ente anche nelle obbligatorie comunicazioni al MEF e alla Sezione.

Infine, la Sezione prende atto che non è stata prodotta, benché oggetto di apposita richiesta istruttoria, una specifica attestazione di congruità da parte dell'Organo di

revisione, di particolare rilevanza alla luce delle vicende che hanno interessato la contabilità comunale.

2.4. Per il 2017 si valorizza un FPV in entrata pari a zero e un FPV in spesa di parte capitale pari a 411.836,20 euro.

In sede istruttoria, è stato chiesto all'Ente di giustificare la formazione di un fondo con risorse integralmente destinate alla copertura di investimenti con impegni di spesa interamente a scadenza nell'esercizio 2018 e di produrre evidenza dei relativi cronoprogrammi di spesa.

Il Comune, in riscontro a siffatta richiesta, ha comunicato che, in occasione della (prima) approvazione del rendiconto per l'esercizio 2017, è stato determinato il FPV a seguito dell'effettivo incasso di un contributo concesso dalla Regione autonoma della Sardegna, pari a 411.836,20 euro, per interventi di protezione civile finalizzati alla ricostruzione dei "*Ponti di Lu Bulioni*" e che, successivamente, non sarebbe stato possibile variare tale valore a causa della mancanza di una contabilità attendibile fino al maggio 2019 e alla riapprovazione tardiva del rendiconto 2017 solo verso la fine del 2019, con la precisazione che nel corso del 2018 è stata avviata la fase dell'affidamento degli incarichi di progettazione, di studio geologico, dei sondaggi e della manutenzione dello scolo delle acque (v. *infra*).

2.5. Il fondo cassa finale per il 2017 persiste con un valore pari a zero e si accerta la sussistenza di vincoli da ripristinare per 2.033,26 euro.

Con riguardo all'anticipazione di tesoreria, nella Relazione sulla gestione 2017, risulta, anche per tale esercizio, un utilizzo per 1.475.230,08 euro.

Sempre in tale atto, si riferisce di un mancato rimborso al 31/12/2017 di 340.108,84 euro, che si afferma essere quota parte "*iscritta tra i residui passivi del titolo V Chiusura anticipazioni ricevute da Istituti tesoriere, annualità 2016*" (mentre l'Organo di revisione nel suo parere sostiene che l'annualità sia il 2015).

Tuttavia, da una verifica del conto del bilancio parte spesa, si riscontra un residuo passivo da pagare per 340.108,24 euro alla missione 50 "*Debito pubblico*" – programma 2 "*Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari"* al Titolo

IV "*Rimborso prestiti*" e non al Titolo V, come sopra riferito, che sarebbe stato, difatti, il titolo di corretta allocazione della posta in esame nella contabilità armonizzata.

Nella gestione in conto competenza, inoltre, dall'analisi del conto del bilancio, alla parte entrata, al Titolo VII – Tipologia 100 "*Anticipazioni da istituto tesoriere*", è iscritta una previsione definitiva di 1.835.000,00 euro, di cui accertati e incassati 1.476.187,40 euro; nella spesa, al Titolo V – Missione 60 "*Chiusura di anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*" (quindi, alla corretta voce di contabilità), appare, tuttavia, un impegno e un pagamento di 1.584.571,89 euro, con una differenza tra accertamenti e impegni, quindi, di 108.384,49 euro.

Sul punto, l'Ente, con risposta in sede istruttoria, conferma, innanzitutto, che l'anticipazione di cassa non restituita al 31/12/2017, pari a 340.108,84 euro, rimborsata nel corso del 2018, risulta essere stata registrata tra i residui passivi del titolo IV "*Rimborso prestiti*" annualità 2015, e non al relativo titolo V di "*Chiusura di anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere*".

Inoltre, il Comune, ricordando come la gestione comunale sia stata caratterizzata dall'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per diversi anni, dal 2009 al 2017, oltre che dalla mancata restituzione di siffatte risorse a fine esercizio, dichiara che, nel corso del 2017, ha provveduto a restituire la quota parte non rimborsata al 31/12/2016, pari a 621.362,75 euro, e ha utilizzato un'anticipazione di tesoreria di 340.108,84 euro non restituita entro l'esercizio di riferimento bensì in quello successivo, unitamente all'anticipazione di tesoreria attivata nell'anno 2018, pari a 391.052,00 euro.

Ancora, con riguardo alla discrasia rinvenuta nel conto del bilancio 2017, di 108.384,49 euro, tra accertato (1.476.187,40 euro) e impegnato (1.584.571,89 euro), l'Ente dichiara che tale differenza è "*legata ad errata imputazione avvenuta negli anni precedenti delle voci entrate e spese legate ad anticipazione di cassa non modificabile*".

La risposa fornita dall'Ente non è sufficiente a superare tutte le perplessità suscitate dalle contabilizzazioni delle poste in esame, per cui è stato necessario determinare la genesi contabile delle stesse.

Per quanto concerne il residuo di 340.108,24 euro, occorre precisare che esso trae origine, parzialmente, dalla gestione dell'esercizio 2015.

Dalla consultazione del SIRTEL, difatti, risultano le seguenti registrazioni per l'esercizio 2015:

- parte entrate: al Titolo V "*Accensione di prestiti*", alla categoria 1 "*Anticipazioni di tesoreria*", è stata accertata e incassata la somma di 1.891.443,16 euro;

- parte spese: al Titolo III "*Spese per rimborso prestiti*", al servizio 3 "*Rimborso anticipazioni*", è stata impegnata la somma di 1.835.000 euro e pagati 1.257.337,94 euro.

Pertanto, risulta:

- un minore impegno di 56.443,16 euro (accertamenti di competenza per 1.891.443,16 euro meno 1.835.000 euro di impegni di competenza);

- un residuo passivo dalla competenza di 577.662,06 euro, per l'anticipazione non rimborsata (1.835.000 euro di impegni meno 1.257.337,94 euro di pagamenti).

Detto minore impegno non trova giustificazione nella documentazione agli atti, poiché il Comune, che, come detto, nel 2015 ha utilizzato un'anticipazione di tesoreria pari a 1.891.443,16 euro, avrebbe dovuto impegnare l'intera somma da rimborsare, mentre nella parte spesa, per l'appunto, ha impegnato solo 1.835.000 euro, ovvero 56.443,16 euro in meno.

Occorre, pertanto, che l'Ente fornisca idonea correzione contabile e/o giustificazione della mancata congruenza tra accertamenti e impegni per detto esercizio e che, a sua volta, l'Organo di revisione fornisca apposita relazione sul punto.

Proseguendo, il menzionato residuo passivo, registrato al Titolo IV "*Rimborso prestiti*, di 577.662,06 euro, poiché non risulta rimborsato nemmeno dal conto 2016, al 31/12/2016 è rimasto invariato.

A tale importo occorre aggiungere il residuo passivo della competenza 2016 di 47.702,55 euro (quale differenza tra impegni per 1.835.000 euro e pagamenti per 1.787.297,45 euro), per un totale di 625.364,61 euro.

Dall'analisi della parte spesa del conto del bilancio 2017 si evince che tale residuo passivo iniziale del Titolo IV (625.364,61 euro) ha avuto la seguente movimentazione:

- 171.936,10 euro sono stati rimborsati in conto residui;

- 113.319,67 euro risultano economie di impegni;

- 340.108,84 euro (pari al valore iniziale 625.364,61 euro al netto di 171.936,10 euro e 113.319,67 euro) è, per l'appunto, il residuo passivo finale in conto residui da riportare all'1/01/2018, come sopra anticipato.

Nel corso del 2018 il residuo passivo finale di 340.108,84 euro è stato pagato.

Per quanto riguarda, invece, la riferita discrasia presente nel rendiconto 2017, di 108.384,49 euro, tra accertato (1.476.187,40 euro) e impegnato (1.584.571,89 euro), l'Ente dovrà chiarire, e l'Organo di revisione dovrà riferire in merito, le ragioni di tale differenza (questa volta, in difetto, nel senso che l'Ente, per l'esercizio considerato, ha impegnato a favore del Tesoriere un importo maggiore rispetto a quello accertato).

2.6. Per ciò che concerne le partite di giro, l'analisi del rendiconto 2017 evidenzia la non equivalenza tra i relativi accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nella gestione di competenza, nella quale, più precisamente, si rilevano entrate per conto terzi e partite di giro al Titolo IX accertate e riscosse complessivamente per 315.730,31 euro mentre le corrispondenti spese per conto terzi e partite di giro al Titolo VII - missione 99 risultano impegnate per 323.660,47 euro e pagate 286.171,47 euro.

Difatti, nella Relazione al rendiconto 2017, il Revisore rileva "*che nel conto del bilancio nei servizi per conto terzi sono stati eliminati residui attivi per €. 45.642,21 non compensati da uguale eliminazione di residui passivi per insussistenza*" e accerta "*la non corrispondenza tra accertamenti ed impegni delle partite di giro anch'esse non modificabili alla data odierna*".

L'Ente, nella menzionata nota di risposta, conferma quanto già comunicato in occasione delle istruttorie relative alle precedenti deliberazioni della Sezione circa il non corretto utilizzo delle partite di giro nella parte spesa, non correlate ad entrate della medesima natura, e aggiunge che, in occasione delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui per il rendiconto 2017, così come riapprovato nel corso del 2019, sono state riscontrate delle incongruenze tra gli impegni e gli accertamenti della competenza "*determinate da errate imputazioni sulle quali non era possibile intervenire in quanto rilevate nel corso del 2019 ad esercizio di riferimento ormai concluso"* e che "*si è provveduto a risistemare le partite inerenti il titolo 7 e il titolo 9 delle Entrate e il titolo 7 delle Spese e si sono rilevate le seguenti differenze nella parte*

*competenza sulle quali non era possibile intervenire stante la circostanza che la nuova approvazione del conto consuntivo 2017 è avvenuta nel 2019 con impossibilità di intervenire su ordinativi emessi su un esercizio concluso a due anni di distanz*a".

In particolare, l'Ente evidenzia le discrasie riscontrate tra accertamenti e impegni dei servizi per conto terzi (maggiori impegni per 3.717,45 euro e la relativa entrata è stata imputata erroneamente al capitolo di entrata in conto residui 2016); del servizio economato (mancata regolarizzazione del fondo economato negli impegni per 3.500 euro); ritenute previdenziali e assistenziali (maggiori impegni per 4.547,47 euro e nel 2018 la spesa è stata imputata erroneamente ad un capitolo 2017 di spesa corrente anziché alle partite di giro); ritenute erariali per lavoro dipendente (maggiori impegni per 3.119,22 euro a causa di una errata imputazione di impegni alle partite di giro 2017 per il pagamento di spese correnti); infine, nel 2018 un impegno di 46,02 euro è stato imputato erroneamente in conto residui 2017 dei servizi conto terzi anziché al relativo capitolo di spesa corrente.

L'Ente, inoltre, comunica che, considerata "*la situazione pregressa dell'ufficio finanziario con l'arresto per peculato e falso in atto pubblico del Responsabile del servizio finanziario, il danno informatico, i cambiamenti di responsabili di servizio nelle varie aree, la necessità di garantire l'ordinaria gestione delle attività rinviata nei suoi atti essenziali a causa della perdita dei dati, la necessità e urgenza di provvedere alla riapprovazione del conto consuntivo 2017 e 2018 ad esercizio 2019 inoltrato e la necessità di provvedere alla verifica degli equilibri di bilancio 2019 anche nella previsione di dover ripianare il disavanzo, sulla base della documentazione disponibile e rinvenuta si è provveduto all'eliminazione dei residui attivi delle partite di giro e servizi conto terzi di cui si aveva certezza circa l'esistenza o meno di un titolo alla riscossione tralasciando ad una successiva e più accurata analisi di alcuni dei residui mantenuti*", come sopra specificato.

Il Comune conclude dichiarando di essersi attivato per ricondurre la gestione delle partite di giro al rispetto dei principi contabili durante l'esercizio 2018 (v. *infra*).

2.7. Per l'esercizio 2017, infine, benché il Comune non si trovi in una situazione di deficitarietà strutturale, non sono stati rispettati due parametri di cui al D.M. del 18 febbraio 2013:

- il n. 3 relativo all'"*Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65% rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III*", poiché il Comune presenta un rapporto del 77,39% (residui attivi iniziali dei Titoli I e III pari a 505.480,08 euro/accertamenti di competenza dei medesimi titoli pari a 653.136,45 euro);
- il n. 9 relativo all'"*Eventuale esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti*" poiché il Comune presenta un siffatto rapporto nella misura del 17,86% (anticipazione di tesoreria dell'esercizio 2015 pari a 340.108,24 euro/accertamenti di competenza delle entrate correnti pari a 1.903.928,35 euro).

3.1. Passando all'analisi dell'esercizio 2018, preliminarmente, si prende atto che l'Organo di revisione del Comune di Sant'Antonio di Gallura ha provveduto alla trasmissione, in data 5 dicembre 2019, della relazione – questionario relativa al rendiconto della gestione 2017 (v. deliberazione n. 68/2019/PRSE del 26 settembre 2019 sul relativo inadempimento), e, in data 21 ottobre 2019, della relazione – questionario relativa al rendiconto della gestione 2018.

3.2. Come anticipato, a seguito della descritta "*ricostruzione*" della contabilità comunale, con la delibera consiliare n. 29 del 3 ottobre 2019, a pochi giorni di distanza dall'approvazione del rendiconto 2017, l'Ente ha approvato il rendiconto 2018, previa approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con la delibera della Giunta comunale n. 45 del 29 agosto 2019.

Rispetto a detta operazione di riaccertamento, che segue di poco quella relativa al 2017, l'Organo di revisione ha dichiarato di aver verificato "*il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL*", che "*i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo*

accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio" e che "*il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato motivato indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione"*.

Anche per tale esercizio, inoltre, il Revisore ribadisce la necessità di "*velocizzare e migliorare i procedimenti di riscossione degli stanziamenti di bilancio, oggetto di accertamenti, considerato che anche nel consuntivo 2018 sono presenti residui attivi risalenti agli anni ante 2014*".

3.3. Per l'esercizio considerato, la gestione di competenza presenta un saldo positivo di 225.538,77 euro, in graduale miglioramento rispetto ai precedenti esercizi (4.147,56 euro nel 2016 e 109.563,69 euro nel 2017). Tuttavia, i relativi effetti positivi vengono più che assorbiti dalla copertura del disavanzo proveniente dalle gestioni passate anche a causa delle criticità finanziarie che hanno caratterizzato l'Ente negli anni precedenti, come meglio si dirà d'appresso.

Si evidenzia che nel triennio 2016/2018 la capacità di riscossione delle entrate di competenza si mantiene superiore all'85%.

Nel dettaglio, mentre per le entrate di competenza riferite al Titolo I si registra un netto miglioramento tra il 2017 e il 2018, per le entrate extratributarie si assiste a una riduzione graduale della capacità di riscossione, da circa il 60% del 2016 a poco più del 40% nel 2018.

L'analisi della capacità di riscossione nella gestione dei residui evidenzia, invece, un graduale incremento per le entrate extratributarie (dal 53,17% del 2016 a oltre il 75% nel 2018) e, seppure con un andamento non lineare, una tendenza a un leggero incremento per le entrate proprie.

Infine, la capacità di riscossione complessiva delle entrate, sia in conto competenza che in conto residui, è in leggero decremento (dal 75,9% del 2016 al 71,96% nel 2018).

Di seguito la rappresentazione dei riferiti valori nel triennio considerato:

Capacità di riscossione Comune di Sant'Antonio di Gallura - 2016			
Entrate competenza + Residui	**accertato + residui**	**Riscosso**	**% riscossione**
totale complessivo entrate	5.925.249,28	4.461.195,34	75,29%
entrate Titolo I	878.014,11	479.430,13	54,60%
entrate Titolo III	249.099,04	142.162,71	57,07%
Gestione Competenza			
totale complessivo entrate	4.345.553,76	3.719.437,01	85,59%
entrate Titolo I	592.340,52	407.447,78	68,79%
entrate Titolo III	142.771,01	85.624,01	59,97%
Gestione residui			
totale residui all'01/01/2016	1.579.695,52	741.758,33	46,96%
residui Titolo I all'01/01/2016	285.673,59	71.982,35	25,20%
residui Titolo III all' 01/01/2016	106.328,03	56.538,70	53,17%

Capacità di riscossione Comune di Sant'Antonio di Gallura – 2017			
Entrate competenza + Residui	**accertato + residui**	**Riscosso**	**% riscossione**
totale complessivo entrate	5.643.300,06	4.007.843,72	71,02%
entrate Titolo I	911.362,80	382.433,37	41,96%
entrate Titolo III	247.253,74	164.815,79	66,66%
Gestione Competenza			
totale complessivo entrate	4.175.211,71	3.680.987,96	88,16%
entrate Titolo I	512.769,36	314.507,98	61,34%
entrate Titolo III	140.367,09	82.009,99	58,43%
Gestione residui			
totale residui all'01/01/2017	1.468.088,35	326.855,76	22,26%
residui Titolo I all'01/01/2017	398.593,44	67.925,39	17,04%
residui Titolo III all' 01/01/2017	106.886,65	82.805,80	77,47%

Capacità di riscossione Comune di Sant'Antonio di Gallura – 2018			
Entrate competenza + Residui	**accertato + residui**	**Riscosso**	**% riscossione**
totale complessivo entrate	3.501.244,79	2.519.537,75	71,96%
entrate Titolo I	870.819,93	509.303,11	58,49%
entrate Titolo III	169.070,07	91.668,53	54,22%
Gestione Competenza			
totale complessivo entrate	2.578.622,70	2.196.683,15	85,19%
entrate Titolo I	505.343,44	380.485,41	75,29%
entrate Titolo III	102.250,28	41.518,53	40,60%
Gestione residui			
totale residui all'01/01/2018	922.622,09	322.854,60	34,99%
residui Titolo I all'01/01/2018	365.476,49	128.817,70	35,25%
residui Titolo III all' 01/01/2018	66.819,79	50.150,00	75,05%

3.4. Con riguardo specificatamente alla gestione dei residui, nonostante la massiccia cancellazione di crediti e debiti operata in occasione della riapprovazione del riaccertamento ordinario per il 2017 di cui alla citata deliberazione della Giunta comunale n. 40/2019, il Comune conserva, ancora nel 2018, un ingente massa di residui, sia attivi che passivi.

I residui attivi finali per il 2018 ammontano a 982.349,70 euro, di cui 600.410,15 euro provenienti dalle gestioni passate e 381.939,55 euro dalla gestione di competenza. Tra i primi, il 40% è caratterizzato dal mancato introito delle entrate proprie dell'Ente (237.251,45 euro) e il 32% da residui attivi in conto capitale, con un basso tasso di riscossione dei residui attivi complessivi (322.854,60 euro di riscossioni complessive di residui attivi, pari al 35% dei residui attivi iniziali all'01/01/2018).

Tra i residui della competenza, invece, il 77% proviene dalla gestione corrente.

I residui passivi finali per il 2018 ammontano a 558.601,59 euro, di cui 85.940,85 euro provenienti dalle gestioni passate e 472.660,74 euro dalla gestione di competenza. Tra quest'ultimi, il 64% è caratterizzato da debiti di parte corrente (che rappresentano il 77% del totale) e il 32% da debiti in conto capitale.

Alla luce di tali dati, la Sezione, nel raccomandare l'adozione di tutte le iniziative volte a evitare la prescrizione dei propri crediti con conseguenti ipotesi di responsabilità erariale, invita l'Ente a proseguire l'azione di riequilibrio finanziario ponendo maggiore attenzione alla fase di accertamento e impegno, alla luce delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e nei principi contabili allegati, in modo particolare al principio della competenza c.d. potenziata, al fine di evitare la creazione di nuovi e maggiori residui sia attivi che passivi e, correlativamente, raccomanda il rafforzamento della capacità di riscossione, soprattutto in conto residui.

3.5. Con riferimento alla gestione di cassa, che ha presentato forti tensioni nei precedenti esercizi (per il cui dettaglio si rinvia alla deliberazione della Sezione n. 18/2019/PRSE), per ciò che concerne la competenza, le riscossioni (2.519.537,75 euro) superano i pagamenti (2.373.277,71 euro) e ciò ha permesso di contabilizzare nel 2018, dopo svariati anni, un fondo di cassa positivo, pari a 146.260,04 euro, di cui vincolati 469,14 euro (*cfr*. prospetto del Tesoriere).

Detto saldo al 30 giugno 2019, diviene di 645.573,62 euro.

L'Ente dichiara di aver utilizzato, nell'esercizio 2018, un'anticipazione di tesoreria di 391.052,00 euro e di non avere quote non rimborsate alla fine dell'esercizio considerato, come risulta dal conto del bilancio parte entrata (accertato e riscosso 391.052,00 euro) e parte spesa (impegnato e pagato 391.052,00 euro).

Inoltre, in sede di risposta istruttoria, il Comune riferisce di essere passato da un utilizzo medio di euro 172.962.318,5 per 365 giorni nel 2017 a un utilizzo medio di 29.954.259,57 per 85 giorni nel 2018.

Pur prendendosi atto di un *trend* di riduzione dell'ammontare dell'anticipazione utilizzata (1.891.443,16 euro nel 2015, 1.776.732,52 euro nel 2016, 1.476.187,40 euro nel 2017 e 391.052,00 euro nel 2018), e delle quote non restituite (577.662,06 euro nel 2015, 621.362,75 euro nel 2016, contabilizzato nel Titolo IV del rimborso di prestiti, e 340.108,24 euro nel 2017), fino a giungere all'integrale rimborso entro l'esercizio 2018, il Comune sembra persistere nel consistente ricorso all'anticipazione di tesoreria *ex* art. 222 del TUEL, istituto di carattere eccezionale destinato a fronteggiare temporanei squilibri di liquidità.

In sede istruttoria, tuttavia, il Comune ha comunicato di non aver fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria nel 2019, circostanza che la Sezione si riserva di verificare in occasione del controllo sui rendiconti successivi a quelli oggetto dell'odierno esame.

3.6. Nell'esercizio 2018, Il FPV di entrata risulta coerente con quello determinato in spesa di parte capitale al 31/12/2017, per 411.836,20 euro; il FPV di spesa finale è di 558.778,46 euro, di cui 91.577,50 euro di parte corrente e 467.220,96 euro di parte capitale.

Il FPV di spesa è coerente con il prospetto allegato al rendiconto 2018, dal quale si evince che una quota, pari a 411.807,80 euro, è rappresentata dal FPV al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi, e una quota pari a 146.990,66 euro è rappresentata da spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal FPV.

Occorre rilevare che il FPV al 31/12/2017 è stato quasi integralmente rinviato all'esercizio 2019 e successivi. Infatti, su un FPV al 31/12/2017 di 411.836,20 euro,

28,40 euro sono economie di impegno e la differenza, pari a 411.807,80 euro, rappresenta la quota parte di FPV proveniente dall'esercizio 2017 e rinviato al 2019 e agli esercizi successivi di cui al contributo RAS analizzato per l'esercizio 2017, rispetto al quale (v. *supra*) l'Ente ha riferito dell'avvio della fase preliminare dei relativi lavori, al quale si aggiungono 146.990,66 euro di spese impegnate nel corso dell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal FPV, determinando un FPV finale al 31/12/2018, come detto, pari a 558.798,46 euro.

In argomento, si richiama il Comune alla corretta predisposizione di adeguati cronoprogrammi di spesa, a evitare un "*trascinamento*" del FPV nei vari esercizi, e si raccomanda all'Organo di revisione la verifica della congruenza tra detti programmi e l'evoluzione del FPV.

3.7. Con riguardo alle partite di giro, si rileva che nel rendiconto 2018 sono stati accertati e impegnati 205.102,90 euro nei servizi conto terzi e, pertanto, per tale esercizio viene garantito il pareggio finanziario di tale voce, pareggio accertato, nella propria Relazione al rendiconto 2018, anche dall'Organo di revisione, il quale ha verificato, altresì, che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme a quanto stabilito dal principio contabile applicato di cui al punto 7, All. 4/2, D.Lgs. 118/2011.

La Sezione, preso atto del raggiungimento del pareggio delle partite di giro, raccomandandone il mantenimento anche per il futuro, evidenzia, comunque, il persistente elevato ammontare delle poste afferenti a tale gestione, per le quali, superate le problematiche che, ad avviso del Comune, avevano condotto a un'impropria contabilizzazione delle stesse (v. *supra*), occorre garantire la corretta attuazione del principio contabile n. 7, All. 4/2, D.Lgs. 118/2011 anche nella loro qualificazione e ascrivibilità alla categoria in esame.

A tal fine, l'Organo di revisione dovrà prestare massima attenzione nella verifica del rispetto del menzionato principio contabile e riferire alla Sezione circa l'esito di tale controllo.

3.8. Il risultato di amministrazione al 31/12/2018 determinato con la delibera consiliare n. 29 del 3 ottobre 2019 è di 11.209,69 euro.

Tale saldo assume, ai sensi dell'art. 187 TUEL, un segno negativo per 262.216,88 euro, a seguito degli accantonamenti per 124.915,79 euro, di cui 121.014,07 euro a titolo di FCDE ed euro 3.901,72 per il Fondo indennità di fine mandato, e dei vincoli per 148.510,78 euro.

Con la delibera del Consiglio comunale n. 30, adottata nella medesima data del 3 ottobre 2019, l'Ente ha approvato il piano di rientro di tale disavanzo ai sensi dell'art. 188 TUEL, con previsione di un ripiano nel triennio 2019/2021, previa adozione delle dovute variazioni al bilancio di previsione in corso, per 133.539,00 euro nel 2019, 53.677,88 euro nel 2020 e 75.000,00 euro nel 2021.

Nel dettaglio, l'importo di 133.539,00 euro è stato così ripianato nel 2019: 99.424,21 euro quale voce di spesa a titolo di recupero di disavanzo di amministrazione e 34.114,79 euro di applicazione di spesa in tre diversi capitoli relativi, rispettivamente, al progetto "*Ritornare a casa*" per 22.896,37 euro, al progetto "*Piani personalizzati L. n. 162/98*" per 5.713,83 euro e al "*Contributo RAS per la disabilità*" per 5.504,59 euro.

Con riferimento all'importo di 34.114,79 euro, occorre precisare che, con precedente delibera n. 16 del 18 giugno 2019, di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 (in epoca anteriore alla riapprovazione dei rendiconti 2017 e 2018, risalente, si ricorda, rispettivamente, a settembre e a ottobre 2019), era stato deciso di applicare un avanzo vincolato di pari importo.

Al riguardo, si ricordi che l'art. 1, commi 897 e 898, della L. 145/2018, avente ad oggetto il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", prevede che "*Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato*

dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione (…) *Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione*" (comma 897) e "*898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione*".

Il Comune rispetta la prima parte del dettato del riportato comma 898, ma non la seconda poiché alla data di approvazione della delibera n. 30/2019 non aveva ancora approvato il rendiconto 2018.

Dal punto di vista contabile, tale importo di 34.114,79 euro, come si evince dall'allegato alla delibera n. 30/2019, è stato portato in diminuzione in parte entrata a "eliminazione" dell'applicazione dell'avanzo, e, come detto, contemporaneamente è stato appostato in spesa.

Tale operazione non risulta conforme ai principi di chiarezza e trasparenza del bilancio. Difatti, se dal punto di vista meramente numerico, la riduzione dell'entrata per "eliminazione" dell'avanzo vincolato comporta la sottrazione di una quota di risorse dall'esercizio 2019, lasciando la funzione del ripiano alla copertura con nuove entrate dell'appostazione in parte spesa dei relativi previsti impegni (ovvero spese che si vanno a sommare alla specifica voce di ripiano del disavanzo), la disciplina dettata dall'art. 188 TUEL il quale pretende l'appostazione in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello del rendiconto che si chiude in disavanzo del ripiano (integrale o della quota annuale di competenza) di tale disavanzo come cristallizzato nella delibera di approvazione delle risultanze contabili della gestione che si chiude.

Correlativamente, in parte entrata si sarebbe dovuto mantenere l'avanzo vincolato e reperire, sempre in entrata, le ulteriori risorse dalla nuova gestione occorrenti per sanare il debito dell'ente verso sé stesso, rappresentato dall'incapienza della parte libera del precedente risultato di amministrazione imputata all'anno integralmente e unitariamente espressa dalla quota di ripiano iscritta quale prima voce di spesa.

Successivamente, con la nota prot. n. 7426 del 27 dicembre 2019, il Comune ha trasmesso alla Sezione la delibera del Consiglio comunale n. 44 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto la "*Revoca delibera di Consiglio comunale n. 30 del 03/10/2019 – Piano di rientro dal disavanzo di amministrazione 2018*", munita del parere favorevole dell'Organo di revisione (verbale n. 17 del 30 novembre 2019).

Con tale delibera, l'Ente prende atto che la Regione autonoma della Sardegna, con la L.R. 20 del 6 dicembre 2019, avente ad oggetto la quarta variazione al bilancio 2019/2021 e disposizioni varie, all'art. 1, comma 2, ha autorizzato, per l'anno 2019, una spesa di 500.000,00 euro a favore del Comune di Sant'Antonio di Gallura al fine di garantire gli equilibri di bilancio di parte corrente.

Come illustrato anche nella nota di accompagno alla delibera in esame inviata alla Sezione, il Comune, in considerazione dell'anzidetto riconoscimento del contributo regionale, con successiva delibera di Giunta comunale n. 67 del 30 novembre 2019, in occasione dell'approvazione della variazione d'urgenza n. 9 del bilancio di previsione 2019/2021 e di modifica del DUP 2019/2021, ha ritenuto di utilizzare la riferita somma di 500.000,00 euro anche per il ripiano del disavanzo di amministrazione emerso con l'approvazione del rendiconto 2018 (262.216,88 euro), con copertura del disavanzo, al netto della spesa vincolata applicata al bilancio per 34.114,79, per 228.102,09 euro nell'esercizio 2019.

Mutate le modalità con le quali si è deciso di ripianare il disavanzo 2018, il Comune, come accennato, ha ritenuto di revocare la delibera n. 30/19 per il venir meno dei relativi presupposti.

Al 31/12/2019 l'importo del contributo risulta impegnato e pagato nella contabilità regionale.

L'analisi del ripiano deciso con la citata delibera della Giunta comunale n. 67 del 30 novembre 2019, successivamente ratificata con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 20 dicembre 2019, evidenzia quanto segue.

In primo luogo, dall'analisi dell'allegato alla delibera n. 67/2019, emerge che il contributo regionale di 500.000 euro è stato contabilizzato, alla voce di entrata del Titolo II "*Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche*" con un totale di tale categoria per 493.408,38 euro, come somma algebrica tra variazioni positive (500.000,00 euro) e variazioni negative in entrate previste dello stesso titolo e tipologia operate in occasione dell'assestamento di bilancio, come di seguito riepilogato:

Titolo II – Trasferimenti correnti					
Cap.	**Art.**	**Descrizione**	**Variazione in aumento**	**Variazione in diminuzione**	**Somma algebrica**
171	0	Contributo Regionale - Fondo unico		5.909,00	
210	0	Finanziamento della Regione per la salvaguardia degli equilibri anno 2019	500.000,00		
215	1	Contributo RAS - Trasferimenti statali funzionamento enti locali		41,31	
215	2	Contributo RAS - Trasferimenti statali servizi sociali		41,31	
245	0	Contributi della regione per la biblioteca comunale		1.000,00	
285	10	Contributo Arpas progetto Radon	400,00		
		Totale variazioni	**500.400,00**	**6.991,62**	**493.408,38**

Tanto premesso, come anticipato, una parte del contributo di 500.000 euro, pari a 228.102,09 euro, è stata destinata al ripiano del disavanzo di amministrazione, pari a 262.216,88 euro.

La restante quota di disavanzo, per 34.114,79 euro (262.216,88 euro di disavanzo 2018 al netto di 228.102,09 euro di contributo utilizzato ai fini del ripiano), sarebbe stata coperta, come chiarito dal Comune con successiva nota del 20 aprile, con le modalità descritte nella menzionata delibera n. 30/2019.

Oltre alle sopra riportate criticità di tale operazione di parziale ripiano, occorre ricordare come tale delibera n. 30/2019 sia stata oggetto di espressa revoca da parte della delibera n. 67/2019, con la quale sono state rimodellate le modalità del ripiano

del disavanzo 2018, salvo interpretare la suddetta revoca come parziale, ovvero riferita esclusivamente alla quota di disavanzo coperta dal contributo regionale.

È necessario precisare, inoltre, che nella variazione al bilancio di previsione di cui alla delibera n. 67/2019 compare, quale importo antecedente a detta variazione imputato alla competenza 2019 a titolo di quota di ripiano, il valore di 96.395,17 euro, anziché di 99.424,21 euro come da delibera n. 30/2019 (che dovrebbe rappresentare, per l'appunto, l'atto antecedente a quello oggetto di variazione).

Il Comune, in sede di integrazione istruttoria, ha giustificato tale incongruenza affermando che "*con variazione di bilancio precedente a quella di assestamento* (di cui alla delibera n. 53/2019, ndr) *è stata applicata la somma di € 3.029,04. Trattasi di un trasferimento regionale destinato a spese relative alla gestione del PAI, incassato negli anni precedenti e non speso confluito nella quota di disavanzo anno 2018, da ripianarsi nel corso del 2019*".

Tale cifra (3.029,04 euro), pertanto, altro non rappresenta che una quota di disavanzo da maggiori vincoli che non sono stati correttamente iscritti nel disavanzo 2018 e che, impropriamente, vengono soddisfatti, dopo essere stati omessi nella determinazione dei vincoli, (non si comprende se con imputazione in spesa o confluenza nei vincoli dell'avanzo) nel corso del 2019.

Tutto ciò premesso, sotto il profilo della correttezza della procedura di ripiano e riprendendo le fila delle modalità di utilizzo del contributo regionale di 500.000 euro *ex* art. 1, comma 2, L.R. 20/2019, la parte non destinata al ripiano, pari a complessivi 271.897,91 euro (contributo di 500.000 euro – quota parte destinata al parziale ripiano del disavanzo per 228.102,09 euro), secondo quanto comunicato in sede istruttoria dal Comune, è stata utilizzata per garantire gli equilibri di bilancio di parte corrente. Nel dettaglio, l'Ente dichiara di aver provveduto, con detto importo residuo, alla copertura delle seguenti spese: 46.000 euro a favore della Provincia di Sassari per l'addizionale su TARES e TARI relativa agli esercizi precedenti al 2017, in quanto, si afferma, non erano mai state previste somme a tale titolo nei bilanci di competenza; 25.000 euro per il servizio della lotta al randagismo; 16.500 euro per il riconoscimento di due debiti fuori bilancio; 46.400 per l'estinzione anticipata di un accordo transattivo

relativo a un altro debito fuori bilancio; 13.000 euro per la corresponsione degli oneri contributivi relativi all'aspettativa per motivi elettorali del Sindaco; 5.000 euro per far fronte a diminuzioni di voci di entrata; infine, "*ulteriori somme*", che dovrebbero ammontare a 119.997,91 euro (271.897,91 euro – 151.900 quale somma delle spese precedenti) per spese per utenze comunali (postali, telefoniche, elettriche, combustibile, *etc*.) e per il fondo rinnovi contrattuali del personale dipendente (senza specificazione della quota assegnata all'una e all'altra finalità).

Occorre considerare che la disposizione legittimante l'erogazione del contributo regionale in esame prevede, testualmente, che l'autorizzazione al contributo ha il "*fine di garantire gli equilibri di bilancio di parte corrente*" (art. 1, comma 2, L.R. 20/2019). Nella nozione di equilibrio di parte corrente ai fini della formazione del prospetto sugli equilibri di bilancio sono considerate solo le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati (punto 9.1, All. 4/2, D.Lgs. 118/2011).

La contribuzione in esame, dal dato testuale della norma, appare riferibile a un'iniezione di liquidità *una tantum* nel sistema economico destinata al pagamento di debiti del Comune, con riflesso immediato vantaggio per i creditori del medesimo. La copertura del disavanzo pregresso, invece, è governata dalla specifica disciplina di cui all'art. 188 TUEL, che avrebbe imposto un ripiano entro il termine massimo della legislatura, la cui fine, tuttavia, sarebbe scaduta nel 2020, senza possibilità per il Comune, pertanto, di diluire il recupero di tale *deficit*.

Se, da un lato, quindi, non appare perfettamente coerente con il dettato normativo la destinazione di tale contributo al ripiano del disavanzo pregresso, d'altra parte, la summenzionata circostanza fattuale della fine della legislatura in corso avrebbe determinato un'equivalenza sostanziale, rispetto a tale contabilizzazione, formalmente più corretta, degli effetti di un necessario contenimento della spesa non obbligatoria (o equivalente incremento delle entrate), anche, e normalmente più agevolmente, di parte corrente, a compensazione dell'integrale ripiano del disavanzo.

Infine, si rileva il mancato rispetto dell'art. 188, comma 1, TUEL, nella parte in cui impone che la deliberazione di approvazione del piano di rientro (derivante dall'anomalo combinato disposto delle delibere n. 30/2019 e n. 46/2019) "*contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante*", cause, che, nelle fattispecie, sono ravvisabili nell'incapienza della parte libera del risultato di amministrazione, ma che necessiterebbero, ai sensi della ricordata disposizione, di essere esplicitate e valutate in funzione di protezione degli equilibri futuri; si ricorda, inoltre, che con tale disposizione si prevede anche che "*Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori*".

Da quanto sin qui rappresentato, emerge come la ricostruzione che la contabilità comunale ha dovuto affrontare si riverberi, tutt'ora, in una scarsa chiarezza della rappresentazione delle grandezze di bilancio che, seppure per importi ridotti, impone il completamento dell'attività di ripristino e riallineamento dei valori contabili dell'Ente.

Unitamente alla necessità di prosecuzione nella verifica della correttezza contabile della gestione comunale, si ravvisa, altresì, l'esigenza di maggiore chiarezza e rispetto formale delle regole che presiedono all'assunzione di responsabilità politica e amministrativa degli organi decisionali del Comune nell'adozione delle delibere consiliari e giuntali.

Tutto ciò rappresentato e considerato, l'Ente dovrà riferire alla Sezione sui singoli punti sopra trattati, fornendo, altresì, apposita relazione, su ciascuno di essi, dell'Organo di revisione.

3.9. Proseguendo nell'analisi del risultato di amministrazione per l'esercizio 2018, il FCDE, come sopra accennato, ammonta a 121.014,07 euro.

Secondo quanto dichiarato nella Relazione sulla gestione al rendiconto 2018, l'Ente ha adottato, ai fini della quantificazione del fondo in esame, il metodo semplificato, sommando al FCDE al 31/12/2017, pari a 98.887,89 euro, la quota stanziata in sede di assestamento generale di bilancio, pari a 22.126,18 euro.

Dall'apposito allegato al rendiconto 2018 (All. C), si evince che il Comune ha considerato di dubbia e difficile esazione una quota di crediti pari a 260.707,22 euro, per il 78% provenienti dalle gestioni passate, che, rapportata all'accantonamento al FCDE al 31/12/2018, determina un tasso di copertura (del rischio di esazione) dei crediti di dubbia esigibilità pari al 46%.

Rispetto all'utilizzo del metodo c.d. semplificato, occorre ricordare che, ai sensi del punto 3.3, All. 4/2, D.Lgs. n. 118/2011, tale metodo avrebbe potuto essere adottato "*tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019*".

Anche per tale esercizio non è stata fornita una specifica attestazione finale sulla correttezza e attendibilità del computo da parte dell'Organo di revisione per ciascuna annualità, richiesta in sede istruttoria anche in considerazione delle peculiari vicende che hanno interessato la gestione e la contabilità del Comune negli ultimi esercizi.

Si raccomanda, pertanto, massima attenzione nella verifica della congruità dell'accantonamento in esame, essenziale ai fini della attendibilità del risultato di amministrazione dell'Ente.

3.10. A completamento dell'analisi delle principali poste del risultato di amministrazione di cui all'art. 187 TUEL, stante l'assenza di un apposito Fondo rischi per gli oneri legali (tanto nel 2017 che nel 2018), è stato chiesto all'Ente di comunicare la consistenza dell'eventuale contenzioso in essere e la valutazione delle relative significative probabilità di soccombere, con specifica attestazione di congruità da parte dell'Organo di revisione.

Il Comune ha dichiarato che non risultavano contenziosi in corso alla data di approvazione dei rendiconti degli esercizi considerati, con la precisazione che, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, in relazione all'atto transattivo con *l'ex* Responsabile degli uffici finanziari, è stato effettuato un accantonamento al fondo in esame per 40.000 euro e appostata prudenzialmente al FCDE la restante somma oggetto di transazione (successivamente liberata al verificarsi degli incassi registrati).

La Sezione prende atto di quanto dichiarato e rileva la mancata produzione della specifica attestazione di congruità da parte dell'Organo di revisione anche per tale fondo, appositamente richiesta in sede istruttoria per una ulteriore verifica della correttezza del risultato di amministrazione, come più volte chiarito resa oltremodo necessaria alla luce delle pregresse, più volte ricordate, vicende.

4. Infine, il Comune, pur non strutturalmente deficitario, per il 2018 non rispetta i parametri obiettivi di cui al D.M. del 28 dicembre 2018 contraddistinti dal n. 2.8 (incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente inferiore al 22%) e dal n. 3.2 (anticipazioni chiuse solo contabilmente).

5. Sia per il 2017 che per il 2018, l'Organo di revisione, nel proprio parere sui rendiconti di tali esercizi, attesta il mancato rispetto dei "*vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010* (50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 , ndr) *sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 34.268,86. Si invita oramai per il 2019 al rispetto tassativo della normativa onde evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge*".

L'Ente, in sede di risposta istruttoria, rispetto a tale rilievo si limita a giustificare il superamento del tetto di spesa in parola in ragione delle difficoltà organizzative affrontate negli esercizi considerati e informa di aver attivato le procedure selettive per il reclutamento di due figure a tempo indeterminato (una appartenente alla categoria D e una alla categoria B) conclusasi con le relative assunzioni a decorrere da agosto e da settembre 2018, mentre per l'area tecnica e per quella socio - culturale sono state assunte le figure del Responsabile del servizio con due incarichi ai sensi dell'art. 110 del TUEL (espressamente escluse dalle limitazioni dal medesimo comma 28, *cit*.).

Occorre ricordare che, in base all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, "*Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale*", con conseguente obbligo di invio alla Procura.

La Sezione, assolto tale dovere di segnalazione, si riserva di verificare il rispetto delle disposizioni in esame per i successivi esercizi.

Si aggiunga che il Revisore, sia per il 2017 che per il 2018, nel proprio parere ai rispettivi rendiconti, raccomanda "*la precisa e puntuale applicazione di quanto stabilito dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie deliberazione n. 29/SEZAUT/2017/QMIG riguardante "INCLUSIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO CIVICO COMUNALE TRA QUELLE PREVISTE PER IL PERSONALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI LIMITI PREVISTI DAL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 557 E COMMA 557-BIS, DELLA LEGGE. N. 296/2006*" oltre che la verifica della "*sussistenza dei presupposti di temporaneità ed eccezionalità previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 per il ricorso alle forme flessibili di impiego, nonché il rispetto dei limiti percentuali previsti dall'art. 23 e dall'art. 31 del D.Lgs. 81/2015, richiamati dal D.Lgs. 75/2017, rispettivamente, per le assunzioni a tempo determinato e per la somministrazione di lavoro*".

L'Ente, pertanto, dovrà relazionare alla Sezione sul rispetto delle indicazioni formulate dall'Organo di revisione.

6. Si rileva che, per entrambi gli esercizi considerati (2017 e 2018), l'Organo di revisione ha appurato l'incompleta conciliazione delle reciproche partite di debito e credito con la società Abbanoa s.p.a. e la mancata asseverazione del bilancio di quest'ultima ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. J del D.Lgs. 118/2011.

Il Comune dovrà garantire la conciliazione in esame ed evidenziare analiticamente, nell'informativa di cui alla predetta normativa, eventuali discordanze, indicandone chiaramente la relativa motivazione e fermo restando l'obbligo di assumere, senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie non allineate.

7. Per l'esercizio 2017, il Revisore ha rilevato l'inattendibilità dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 41, comma 1, del D.L. 66/2014, allegato in apposito prospetto alla relazione al rendiconto e pubblicato sul sito *web* istituzionale del Comune, "in *quanto a seguito del danno informatico del 07/2018 la contabilità*

2017 è stata ricostruita e non sussistono legami tra fatture e mandati di pagamento" e "*ricorda comunque che lo stesso deve indicare anche l'importo pagato oltre la scadenza per cui, si invita il responsabile del servizio finanziario per il rendiconto 2018, a voler predisporre detto prospetto nel rispetto della normativa vigente*".

Difatti, ai sensi della citata disposizione, occorre allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto, sottoscritto dal Rappresentante legale e dal Responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, oltre che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 33/2013; inoltre, in caso di superamento dei predetti termini, è necessario indicare, in dette relazioni, le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile ne verifica le descritte attestazioni, dandone atto nella propria relazione.

La certezza del rispetto delle disposizioni in esame rileva anche ai fini della facoltà di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (art. 41, secondo comma, D.L. 66/2014).

Per l'esercizio successivo, il Revisore si trova a ribadire, in parte, le riferite raccomandazioni e a rilevare la mancata adozione, per il 2018, delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo, previsto dall'art. 183, comma 8, del TUEL e ivi sanzionato con la configurazione di un'ipotesi di responsabilità disciplinare ed amministrativa, di accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa in caso di adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa.

Inoltre, l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha provveduto a quantificare correttamente, a causa del più volte menzionato "*danno informatico*", il debito commerciale scaduto al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 859, L. 145/2018 (sul quale sono intervenute le modifiche di cui all'art. 38-*bis*, comma 1, D.L.

34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, e dall'art. 1, comma 854, lett. a), L. 160/2019), per assenza di "*legami tra fatture e mandati di pagamento*" stante la "ricostruzione" della contabilità 2017 e del primo semestre 2018.

L'Ente, pertanto, con l'ausilio dell'Organo di revisione, che dovrà riferire alla Sezione in merito alle risultanze del controllo svolto, dovrà garantire la corretta determinazione del debito commerciale residuo scaduto ai fini del rispetto della disciplina richiamata.

Infine, per il 2018, il Revisore attesta l'avvenuta allegazione al rendiconto del menzionato prospetto sui tempi di pagamento *ex* art. 41, comma 1, D.L. 66/2014, ma rileva la mancata indicazione delle opportune eventuali misure correttive in caso di sforamento dei tempi di pagamento che l'Ente dovrà necessariamente esplicitare ai fini del rispetto della descritta normativa.

PQM

la Sezione regionale di controllo per la Regione autonoma della Sardegna:

- raccomanda fermamente la prosecuzione dell'attività di verifica degli esiti della ricostruzione della contabilità dell'Ente a seguito del danno informatico sofferto, i cui eventuali aggiornamenti dovranno essere prontamente trasmessi alla Sezione;
- raccomanda la verifica della congruità degli accantonamenti operati sul risultato di amministrazione e della correttezza dei vincoli sul medesimo insistenti, ai fini della veridicità e attendibilità del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 187 TUEL, anche con l'ausilio e la costante verifica, i cui esiti devono essere riferiti prontamente alla Sezione, da parte dell'Organo di revisione del Comune;
- raccomanda la prosecuzione dell'efficientamento delle procedure di entrata e di spesa, sia in conto competenza che in conto residui, anche ai fini del mantenimento di livelli sufficienti di liquidità che consentano un ricorso alle anticipazioni di tesoreria *ex* art. 222 del TUEL coerente con il carattere straordinario di tale istituto;
- ordina la verifica della corretta contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria per gli esercizi dal 2015 al 2018, nei termini indicati in parte motiva;
- raccomanda la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati cronoprogrammi di spesa e invita l'Organo di revisione alla verifica della congruità dei medesimi con l'evoluzione del FPV;

- raccomanda la corretta attuazione del principio contabile n. 7, All. 4/2, D.Lgs. 118/2011 per ciò che concerne il persistente ammontare elevato delle partite di giro, e invita l'Organo di revisione a prestare massima attenzione nella verifica del rispetto del menzionato principio contabile e a riferire alla Sezione circa l'esito del controllo;
- raccomanda all'Ente e all'Organo di revisione la verifica della coerenza delle risultanze contabili comunali con i valori trasfusi nella BDAP e su Con.Te.;
- ordina la produzione della documentazione occorrente ai fini della verifica del rispetto della corretta destinazione del contributo regionale di cui all'art. 1, comma 2, L.R. 20/2019, corredata di adeguata relazione da parte dell'Organo di revisione;
- raccomanda il rispetto dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato e segnala alla Procura regionale della Corte dei conti della Sardegna l'attestazione del superamento di tale tetto per gli esercizi 2017 e 2018 da parte dell'Organo di revisione;
- invita l'Ente a relazionare sul rispetto della segnalazione formulata dall'Organo di revisione in merito alla corretta quantificazione della spesa del personale ai sensi dell'art. 1, commi 557 e *ss*., L. 296/2006 e alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 per il ricorso a personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile;
- raccomanda l'integrale conciliazione delle reciproche partite di debito e credito con le società a partecipazione comunale e il rispetto, per quanto di propria competenza, dell'art. 11, comma 6 lett. J del D.Lgs. 118/2011;
- raccomanda il rispetto delle prescrizioni in materia di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 41, comma 1, del D.L. 66/2014, anche con l'indicazione delle opportune eventuali misure correttive in caso di sforamento dei tempi di pagamento;
- raccomanda il rispetto dell'art. 183, comma 8, del TUEL, sanzionato con la configurazione di un'ipotesi di responsabilità disciplinare ed amministrativa, circa la verifica di compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa in caso di adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa;
- raccomanda all'Ente la corretta determinazione del debito commerciale residuo scaduto ai sensi dell'art. 1, comma 859, L. 145/2018 oltre che la esplicitazione delle

opportune eventuali misure correttive in caso di sforamento dei tempi di pagamento e invita l'Organo di revisione a riferire alla Sezione in merito alle risultanze del controllo svolto sul rispetto della richiamata disciplina;

- raccomanda all'Organo di revisione di vigilare sullo stato di avanzamento delle misure correttive intraprese dall'Ente.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Sant'Antonio di Gallura, al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Sant'Antonio di Gallura, all'Organo di revisione del Comune di Sant'Antonio di Gallura, al Segretario comunale del Comune di Sant'Antonio di Gallura, nonché all'Assessore agli Enti locali della Regione autonoma della Sardegna.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 33/2013.

Così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2020.

Il Magistrato relatore	Il Presidente
Elisabetta Usai	Donata Cabras

Depositata in Segreteria il 13 maggio 2020

IL DIRIGENTE

Dott. Paolo Carrus